

CIRCOLARE LAVORO PREVIDENZA

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI
SOCI CON IMPOSTA SOSTITUTIVA ALL'8%



A CHI E' CONSENTITA L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA?

In particolare l'assegnazione è consentita, a favore dei soci presenti al 30.09.2022, relativamente ai seguenti beni:

- **Immobili** strumentali per natura, purché non utilizzati per l'esercizio dell'attività, immobili patrimonio e merce;
- **Mobili** iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali nell'attività.



Con particolare riferimento all'assegnazione/cessione agevolata nella Relazione illustrativa della Finanziaria 2023 è evidenziato che la stessa:

Consente ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.

I soggetti che **possono procedere all'assegnazione** agevolata risultano essere:

- Società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata;
- Società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E) **l'assegnazione è consentita anche:**

- Alle società di fatto, aventi ad oggetto attività commerciale;
- Alle società in liquidazione.



Beneficiari dell'assegnazione sono i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che:

- Rivestono la figura di socio all'atto dell'assegnazione;
- Risultano **iscritti nel libro soci**, qualora prescritto, alla data del **30.9.2022** ovvero **entro il 30.01.2023** in forza di un **titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'01.10.2022**.

Per le **società prive del libro soci** (ad es. società di persone), l'identità dei soci al 30.9.2022 deve essere provata, come specificato nella citata Circolare n. 26/E, con un *"idoneo titolo avente data certa"*. A tal fine è utilizzabile, secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 37/E, l'atto di trasferimento della partecipazione.

Tali chiarimenti si ritengono applicabili anche alle srl, per le quali, per effetto di quanto disposto dal [DL n. 185/2008](#), non sussiste più l'obbligo di tenuta del libro soci.

QUALI SONO I BENI AGEVOLATI?



Con riferimento, invece, ai **beni agevolati**, possono essere oggetto della misura agevolativa i **beni immobili non strumentali per destinazione** (sia terreni che fabbricati) e i **beni mobili iscritti nei pubblici registri** non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società).



Non possono rientrare nell'agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento).

L'estromissione può essere **agevolata**, ad esempio, qualora la società ceda l'usufrutto a un soggetto e il diritto di proprietà a un diverso soggetto: ciò che rileva è l'estromissione effettiva del bene dal regime d'impresa, circostanza che non può avvenire nel caso in cui la società ceda solamente un diritto reale a un socio (riservandosi la nuda proprietà, ad esempio, non avviene alcuna estromissione del bene).

Le parti possono provvedere **all'estromissione** con tutti gli schemi negoziali previsti dall'ordinamento, compresa la concessione di diritti reali, a condizione che il bene sia effettivamente "espulso" dalla società. **Il cambio di destinazione dell'immobile** preordinato alla fruizione dell'agevolazione è stato considerato dall'AdE un'opzione del contribuente insindacabile in termini di abuso del diritto, anche qualora il cambio di destinazione sia effettuato nell'immediata prossimità della procedura agevolata.

Pertanto, il **regime agevolativo** in esame è finalizzato alla fuoriuscita dalle società, in particolare, di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e apportando nuova linfa ad un mercato stagnante.

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA

L'assegnazione agevolata richiede il versamento di un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP** sulla **differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto** dei beni assegnati. In particolare l'imposta sostitutiva è pari:

- in generale, all'**8%**;
- Al **10,5%** per le società "non operative" (di comodo) in almeno **2 dei 3 periodi d'imposta** precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.

L'imposta sostitutiva dovuta va versata in **2 rate**, secondo la seguente modalità:

I° RATA	60%	ENTRO IL 30.09.2023
II° RATA	40%	ENTRO IL 30.11.2023

Va evidenziato che:

- per la seconda rata **non sono dovuti interessi**;
- l'imposta, da versare utilizzando il mod. F24, **può essere compensata** con i crediti tributari e contributivi disponibili.



Con la Risoluzione 22.6.2023, n. 30/E sono stati recentemente definiti i **codici tributo** utilizzabili, confermando quelli istituiti in occasione della precedente assegnazione.

1836 -> *Imposta sostitutiva [8% - 10,5%] sulla differenza tra il valore normale dei **beni assegnati** o, in caso di **trasformazione**, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022*

1837 -> *Imposta sostitutiva [13%] sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022*

studiovinaccioli.it